Ecc.mo Sig. Prefetto della Provincia di Salerno

Ecc.mo Difensore Civico Regionale

Sig. Segretario Comunale del Comune di Maiori

OGGETTO: ISTANZA FORMALE IN AUTOTUTELA – NOMINA COMMISSARIO AD ACTA - MESSA IN MORA

Il sottoscritto Prof. Civale Mario, già Sindaco del Comune di Maiori, nella qualità di Coordinatore del Comitato dei promotori di Referendum comunali nel Comune di Maiori, con la presente

PREMESSO CHE

- lo Scrivente Comitato con primo esposto del notiziava l'Ecc.mo Sig. Prefetto della Provincia di Salerno delle omissioni del Comune di Maiori in relazione alla richiesta "ai sensi dell'art. 6 co. 2 del Regolamento sui Referendum ... di <u>attivare le procedure amministrative</u> previste dallo Statuto e dal Regolamento comunale <u>al fine di indire i seguenti referendum</u> aventi ad oggetto i seguenti "temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della Comunità" presentata in data 14/08/2024;
- nelle more, con esposto del 30/09/2024, ulteriormente deduceva sollecitando il Sig. Prefetto precisando nel merito le questioni giuridiche afferenti il procedimento amministrativo in atto e le norme in concreto applicabili;
- in data 23/10/2024, all'esito di ulteriore istanza di sollecito inviata al Comune di Maiori ha appreso di una corrispondenza intercorsa tra la Prefettura ed il Comune di Maiori in "riscontro a ns richiesta prot. n. 145134 del 18/09/2024" (precedente il secondo esposto del 30/09/2024);
- in effetti la risposta del Comune di Maiori (datata 09/10/2024) presenta deduzioni gravemente infondate e perplesse in ordine alla corretta applicazione delle norme di specie, così come già ampiamente esplicitato nel nostro secondo esposto del 30/09/2024 e da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.

* * *

1) La missiva del Comune di Maiori <u>conferma il precedente referendum del 2009 (citato in atti dallo</u> <u>scrivente Comitato) omettendo però di riferire gli atti e le modalità all'epoca seguite (</u>in ordine a richiesta ed indizione del referendum) né <u>tantomeno riferendo che le opere oggetto di referendum</u>

(istituto scolastico comprensivo) anche all'epoca prevedevano astrattamente <u>l'utilità inter-comunale</u> del progetto.

* * *

2) La citata missiva deduce che "la disciplina delle modalità e del quorum di partecipazione del sopra richiamato Regolamento risultano diverse e divergenti da quelle disciplinate dallo Statuto Comunale", e questioni relative alla successione temporale e di coordinamento delle norme di specie (Statuto e Regolamento) per cui implicitamente sarebbe dedotta l'inapplicabilità del Regolamento comunale e del procedimento referendario.

Eppure, dal <u>precedente referendum del 2009 sub 1) emerge la circostanza che il Regolamento</u> <u>comunale è applicabile</u> (ove correttamente interpretato, vedasi *infra n. 3*).

Sul punto va precisato che lo Statuto del Comune di Maiori (allegato) risulta approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 23/12/1999 e successivi adeguamenti eventuali. Il Regolamento comunale sui referendum risulta approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 14/06/1996, con indicazione puntuale del procedimento referendario, della fase preliminare e delle successive fasi istruttorie ed esecutive relative alla raccolta firme ed alle operazioni elettorali.

Il Regolamento sui referendum del Comune di Maiori è stato approvato precedentemente all'ultima modifica statutaria, effettuata dal Comune onde aggiornare la disciplina degli istituti di partecipazione popolare al TUEL e non risulta aggiornato alla nuova disciplina prevista dallo Statuto solo in relazione alla natura dei referendum (consultivo, propositivo ed abrogativo). Sul punto, in caso di contrasto tra norme statutarie (di rango superiore) e regolamentari (di rango inferiore) va applicata la norma statutaria superiore ovvero la norma regolamentare manchevole od in contrasto va interpretata alla luce della norma statutaria, essendo pertanto ammissibile il referendum abrogativo espressamente previsto dallo Statuto.

In ogni caso, a norma di Statuto e Regolamento, qualsiasi questione relativa all'eventuale contrasto normativo anche in ordine alla natura del quesito proposto, deve essere valutata dalla Commissione per il referendum (art. 79 Statuto e 6 Regolamento), unica competente a valutare "l'ammissibilità del referendum, previamente alla raccolta delle firme" ovvero accogliere i quesiti od ancora sollecitare "modifiche, integrazioni, perfezionamento del quesito per renderlo chiaro ed univoco".

* * *

- 3) La missiva inoltre deduce la presunta irricevibilità della richiesta di referendum per "insussistenza del numero minimo di sottoscrizioni richieste dai soggetti promotori previsti dall'attuale statuto" e l'asserita irregolarità di "apposizione in forma non autentica".
- Sul punto, l'art. 78 dello Statuto comunale di Maiori dispone che "1. *il Consiglio comunale* [...] può deliberare l'indizione di referendum <u>consultivi, propositivi e abrogativi</u>" [...] "3. Soggetti

promotori del referendum possono essere: a) il 13% degli elettori del Comune; b) il Consiglio comunale a maggioranza del 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune". "4. il <u>quesito deve essere</u> <u>formulato in modo chiaro e univoco</u>".

Lo Statuto, con norma di rinvio espressamente all'art. 78 co. 6 dispone che "<u>Il Regolamento</u> disciplina le modalità e i tempi di presentazione della richiesta, della raccolta delle firme e della loro verifica ... nonché ogni altra modalità concernente l'indizione e lo svolgimento del referendum".

- L'art. 79 dello Statuto prevede inoltre "l'ammissibilità del referendum è valutata PREVIAMENTE ALLA RACCOLTA DELLE FIRME e secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento da una Commissione composta dal Difensore civico che la presiede, dal Sindaco, da un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza nominati dal Consiglio comunale, dal Segretario comunale e da due membri scelti tra avvocati segnalati dall'Ordine professionale o magistrati anche in pensione. Nel caso in cui il Difensore civico manchi, il suo ruolo sarà ricoperto da un Magistrato anche in pensione".
- L'art. 4 del Regolamento prevede che "il referendum è indetto dal sindaco a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale: a) per iniziativa dello stesso Consiglio; b) per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori".
- L'art. 6 del Regolamento per il referendum presenta le modalità della presentazione della richiesta su iniziativa dei cittadini, scindendo espressamente il procedimento in più fasi:
- a) prima fase preliminare alle operazioni referendarie:
- L'art. 6 co. 1 prevede che "1. i cittadini che intendono promuovere un referendum <u>procedono con la sottoscrizione di almeno 50 elettori, alla costituzione di un Comitato dei promotori,</u> composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito o dei quesiti che dovrà essere oggetto del referendum, <u>conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure</u> di cui al presente articolo 2. <u>Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e delle finalità della consultazione</u>".
- b) Fase istruttoria: dopo <u>la richiesta del Comitato</u>, l'art. 6 co. 3 del Regolamento dispone che "3. il Sindaco convoca entro 15 giorni la Commissione per i Referendum ... la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il regolamento", lasciando anche alla Commissione il potere di effettuare "modifiche, integrazioni, perfezionamento del quesito per renderlo chiaro ed univoco". Detta Commissione è prevista dallo Statuto, per cui "l'ammissibilità del referendum è valutata previamente alla raccolta delle firme e secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento".

Il combinato disposto delle norme statutarie e regolamentari citate richiedono che:

a) nella fase preliminare:

Il procedimento attivato su iniziativa dei cittadini è promosso "con la sottoscrizione di almeno 50 elettori, alla costituzione di un Comitato dei promotori ... conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure". Detta sottoscrizione costituisce un autonomo istituto giuridico rappresentata da una mera sottoscrizione ai fini della costituzione di un Comitato promotore, con affidamento di "incarico" al Comitato nominato di chiedere al Sindaco di "attivare le procedure" referendarie (non già di "indire il referendum"). Il Comitato – così come incaricato dai sottoscrittori - "sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e delle finalità della consultazione".

Tale fase preliminare di "attivare le procedure" referendarie e sottoporre la richiesta è preliminare alla convocazione della Commissione che valuta "l'ammissibilità del referendum ... previamente alla raccolta delle firme". Pertanto tale fase – contraddistinta dalla "sottoscrizione di almeno 50 elettori, alla costituzione di un Comitato dei promotori" - è distinta ed antecedente alla "raccolta delle firme" (vedasi infra lettera c) per la "richiesta di indire il referendum" sui quesiti ammessi "per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale" [...] "soggetti promotori: il 13% degli elettori del Comune".

b) nella fase istruttoria:

La commissione - "<u>previamente alla raccolta delle firme</u>" art. 79 Statuto - a norma di Statuto e Regolamento ha competenza in ordine alla verifica dell'ammissibilità della richiesta di referendum (sulle materie previste da Statuto) e la formalizzazione dei quesiti proposti anche tramite eventuali "modifiche, integrazioni, perfezionamento del quesito per renderlo chiaro ed univoco".

c) fase esecutiva:

Il combinato disposto degli artt. 78-79 Statuto e 6 del Regolamento dispone che solo dopo il giudizio di ammissione dei quesiti referendari da parte della Commissione, si attiva la fase della "richiesta ... di indire il referendum" sui quesiti approvati da parte dei "soggetti promotori" "13% degli elettori".

Pertanto, solo dopo la formalizzazione dei quesiti da parte della Commissione viene in rilievo la fase di "<u>raccolta delle firme" e</u> "presentazione della <u>richiesta</u> … di indire il referendum" da parte dei "soggetti promotori" – 13% degli elettori, con <u>raccolta delle firme da autenticare da pubblico</u> <u>ufficiale</u>, da concludere "<u>entro sessanta giorni</u> da quello di notifica della decisione di ammissione dei referendum" da parte della Commissione per i Referendum (ex art. 6 co. 10 Regolamento).

Detta "<u>richiesta di indire</u> il referendum" rappresenta un ulteriore istituto giuridico, distinto dalla sottoscrizione per la costituzione del Comitato.

Ed infatti il Regolamento - che "<u>disciplina le modalità</u> e i tempi della presentazione della richiesta, della raccolta delle firme e della loro verifica ... nonché ogni altra modalità concernente l'indizione e lo svolgimento del referendum" (art. 78 co. 6 Statuto), **espressamente regola le operazioni di**

<u>"raccolta delle firme"</u> e di <u>"autenticazione"</u> (art. 6 commi 9-10-11) solo dopo la formalizzazione del quesito da parte della Commissione (art. 6 commi 7-8).

Pertanto – da una lettura coerente e sistematica delle norme statutarie e regolamentari - è evidente che:

- -) "la richiesta" che "reca la sottoscrizione in forma autentica dei richiedenti, con l'indicazione delle generalità, ed è rivolta al Sindaco che indice il referendum" è riferita alla richiesta formulata dai "Soggetti promotori del referendum" rappresentata da "a) il 13% degli elettori del Comune".

 L'autentica delle firme è richiesta solo in questa fase successiva, dopo il giudizio sull'ammissibilità emesso dalla commissione "previamente alla raccolta delle firme", coerentemente con un criterio formale di gravità della fase procedimentale la formalizzazione definitiva della richiesta al sindaco "di indire il referendum" e di legalità delle procedure gestite.
- -) Per converso, <u>il Comitato non è il soggetto "promotore"</u> che presenta la "richiesta di indizione" ma è solo lo strumento dimensionale (minimo di 50 persone) richiesto dal Regolamento che giustifica la richiesta di "attivare le procedure" ai fini dell'istruzione dei quesiti e l'eventuale prosieguo del procedimento poi gestito ad evidenza pubblica dalla Commissione e dagli organi comunali. In tale fase preliminare così come in molti altri Comuni italiani anche di grandi dimensioni non è richiesta alcuna autenticazione, coerentemente con un criterio politico di libertà di forme secondo i principi di libero accesso, con cui le norme favoriscono ed anzi sollecitano la partecipazione dei cittadini alla vita del paese, demandando poi alla Commissione ed agli organi comunali la gestione del procedimento.

Sul punto è evidente che lo Statuto ed il Regolamento:

- -) non lasciano al Sindaco nessun margine di discrezionalità politica. Il Sindaco "convoca entro 15 giorni la Commissione";
- -) disciplinano modalità e termini delle operazioni referendarie demandando esclusivamente alla Commissione per i referendum che sola può valutare "l'ammissibilità del referendum previamente alla raccolta delle firme" ovvero accogliere i quesiti od ancora sollecitare "modifiche, integrazioni, perfezionamento del quesito per renderlo chiaro ed univoco";
- -) impongono che "l'ammissibilità del referendum è <u>valutata PREVIAMENTE ALLA</u> <u>RACCOLTA DELLE FIRME".</u>

Da tanto emerge la <u>erroneità delle deduzioni contenute nella missiva comunale</u> per cui a norma dell'art. 79 dello Statuto e art. 6 del Regolamento <u>le firme dei soggetti promotori (13% degli elettori)</u> ed oggetto di autentica sono raccolte successivamente alla valutazione preliminare della <u>Commissione.</u>

* * *

4) La missiva inoltre riferisce di una presunta "non esclusività della competenza dell'Ente

locale - Comune di Maiori - nella materia oggetto della richiesta referendaria di tipo abrogativo, anche per l'incidenza su atti di natura gestionale".

- In via del tutto preliminare è contestata la asserita "incidenza su atti di natura gestionale" delle opere in progetto, aventi anzi ad oggetto "opere e infrastrutture pubbliche" con carattere di programmazione territoriale e di destinazione di parte del territorio comunale protetto da normative specifiche 1. In tal senso, i principi generali e l'intera normativa statuale e comunitaria in materia di partecipazione, accesso e trasparenza nella gestione e controllo dell'attività amministrativa non vietano, anzi favoriscono, la possibilità di partecipazione popolare all'azione amministrativa anche nei procedimenti aventi ad oggetto opere pubbliche da parte della Comunità amministrata, unica titolare dei diritti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, della salute pubblica ed in generale della tutela, gestione e programmazione del proprio territorio.
- Sul punto, <u>in ordine all'ammissibilità dell'oggetto proposto, norma primaria è lo Statuto</u> del Comune di Maiori. L'art. 78 dello Statuto <u>consente espressamente referendum anche</u> "<u>abrogativi..." per "opere e infrastrutture pubbliche"</u>, prescrivendo in tal caso solo la "facoltà del Consiglio comunale integrare il quesito con una o più domande alternative". Lo Statuto vieta esclusivamente "2 ... referendum: <u>in materia di tributi locali e tariffe</u>; di <u>attività amministrative</u> <u>vincolate da leggi statali e regionali</u> ...".

I quesiti referendari proposti <u>attengono esclusivamente ad ipotesi progettuali di "opere e infrastrutture pubbliche"</u> 2 che afferiscono "temi, iniziative, programmi e progetti di interesse

Sito Unesco Costiera amalfitana; h) Siti Natura 2000 - ZSC - denominata "Valloni della Costiera Amalfitana" identificata dal codice IT8050 e relativo D.G.R. della Campania n. 795/2017 – Valle del Demanio; i) PUT Sorrentino-Amalfitano, aree classificate protette; l) rischio archeologico per la presenza accertata di evidenze archeologiche rappresentate dalla Chiesa dell'Annunziata sita all'interno della omonima Grotta che da essa assume il nome. m) SOTTO IL PROFILO IDROGEOLOGICO le aree de quo sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923; classificazione P4/R4

.

Le aree interessate dalle opere sono soggette alla parte seconda e terza del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) essendo interessata da una serie di vincoli:

a) vincolo apposto dal competente Ministero - Grotta dell'Annunziata - ai sensi dell'art 10 del D.Lgs. 42/2004 istituito con apposito - Decreto del Ministero dei Beni Culturali del 9 gennaio 1990 ai sensi della L.1089/1939, comprensivo di "planimetria catastale e relazione storico-artistica", il tutto iscritto "nei Registri immobiliari con efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo";

b) DM 01.12.1961 (intero territorio Comune di Maiori); c) art. 136 D.Lgs. 42/2004 e smi (aree di notevole interesse pubblico, c.d. bellezze d'insieme); d) art. 142 co. 1 lettera a) D.Lgs. n. 42/2004 (i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare); e) art. 142 co. 1 lettera a) D.Lgs. n. 42/2004 lett. f) (parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche i territori di protezione esterna dei parchi); f) Parco Regionale dei Monti Lattari (EUAP0527); g)

[&]quot;1) <u>Opera pubblica impianto di depurazione consortile in località Demanio,</u> gara di appalto avente ad oggetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno - Realizzazione dell'impianto di depurazione dei Comuni di Maiori e Minori - Comparto attuativo n. 6 (CUPH26J16000820009 - CIG 8571702841)", soggetto proponente Provincia di Salerno; 2) <u>Opera pubblica galleria Maiori-Minori</u>, gara di appalto denominata "SS. 163 "Amalfitana" Variante tra gli abitati di Minori e Maiori in località Torre Mezzacapo", soggetto proponente ANAS SPA".

<u>generale della Comunità"</u> (art. 1 co 3 del Regolamento) <u>a realizzarsi sul territorio del Comune di Maiori.</u>

Tali progettualità non rappresentano assolutamente "tributi locali e tariffe" né "attività amministrative" comunque "vincolate da leggi statali e regionali".

Anzi, dette ipotesi progettuali risultano attivate su iniziativa e per competenza dell'Ente comunale tramite delibere di Consiglio comunale espressamente approvate a tale fine e di cui si richiede l'abrogazione.

Pertanto tali progettualità, anche se aventi potenzialmente carattere intercomunale, a norma dello Statuto possono essere sottoposte a referendum giacché afferenti "opere pubbliche ed infrastrutture" costituenti "temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della Comunità"3.

Sul punto sussiste già un precedente nel Comune di Maiori giacché nell'anno 2009 la Commissione prevista dall'art. 79 dello Statuto ebbe ad approvare ed indire Referendum popolare avente ad oggetto *project financing* per opera pubblica Istituto scolastico e box auto, nonostante la **previsione dell'utilità inter-comunale** delle opere in progetto.

In ogni caso, a norma di Statuto e Regolamento, qualsiasi questione relativa alla natura delle opere in questione deve essere valutata dalla Commissione per il referendum, unica competente a valutare "l'ammissibilità del referendum, previamente alla raccolta delle firme" ovvero accogliere i quesiti od ancora sollecitare "modifiche, integrazioni, perfezionamento del quesito per renderlo chiaro ed univoco".

* * *

5) La missiva infine riferisce che detta asserita irricevibilità sarebbe stata dichiarata in un Consiglio comunale. Eppure, a norma di Statuto e Regolamento comunali il Consiglio Comunale è funzionalmente incompetente sulla "richiesta di attivare le procedure referendarie" per cui la relativa delibera (ancora non pubblicata dopo 26 giorni dal Consiglio nonostante la declaratoria di immediata esecuzione!!!) deve ritenersi comunque radicalmente inesistente, nulla od inefficace per incompetenza funzionale e radicale nullità del procedimento.

Peraltro detta delibera (ancora oggi non pubblicata!) si palesa abnorme alla luce della normativa citata.

* * *

6) I quesiti referendari proposti chiedono l'abrogazione di delibere espressamente individuate, "nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti, atti di indirizzo, delibere, determine, assensi, protocolli

³ la richiesta di attivare la procedura referendaria chiariva che "In conformità all'art. 6 co. 2 del Regolamento, precisano che le finalità delle predette proposte di referendum: a) attengono alle superiori esigenze di tutela ambientale, culturale, paesaggistica, idrogeologica, storica ed archeologica di beni pubblici di assoluto valore salvaguardati da UNESCO; b) rispondono ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa; c) assolvono criteri di maggiore utilità sociale, produttività ed economicità delle alternative proposte. Le predette finalità sono diffusamente esposte nei due testi di petizione popolare che vengono allegate alla presente - formandone parte integrante e sostanziale - ai fini della compiuta illustrazione di finalità e motivazioni delle richieste di referendum e delle possibili alternative proposte".

di intesa od atti amministrativi comunque denominati nella parte in cui autorizzino esplicitamente od implicitamente le relative opere d appalti". Pertanto si tratta di istanze abrogative parziali degli atti amministrativi di progettazioni determinate, nella sola parte in cui autorizzano dette opere così come in progetto e relativi appalti e non nella parte in cui esplicitamente o implicitamente rinuncino a precedenti progettazioni. Pertanto i quesiti proposti non presentano alcun problema di coordinamento inter-temporale tra norme e/o di reviviscenza di norme o progettazioni precedentemente rinunciate dall'Ente.

7) Dette progettazioni non risultano ancora assentite dagli enti competenti al rilascio dei numerosi pareri necessari all'approvazione del progetto definitivo e del successivo progetto esecutivo. Sul punto, i bandi di gara espressamente citano questa circostanza manlevando le stazioni appaltanti anche da situazioni di mera aspettativa qualora si configuri la prevista ipotesi di mancata realizzazione delle opere, con espressa esclusione di responsabilità risarcitoria verso la società appaltata. Sotto tali profili è evidente che la fase procedimentale – con progettazioni definitive non ancora assentite da tutti gli Enti competenti – consente il percorso referendario ed esclude qualsiasi responsabilità dell'Ente, espressamente esclusa dai bandi di gara – perfino sotto il profilo di mera aspettativa - in caso di mancata realizzazione delle opere.

* * *

IN CONCLUSIONE

Una lettura costituzionalmente orientata delle norme impone che le norme regolamentari vengano applicate secondo il principio democratico volto a favorire la partecipazione popolare alla gestione della pubblica amministrazione anziché limitarla così come peraltro previsto

Le norme statutarie e regolamentari citate risultano perfettamente assolte da parte dello scrivente Comitato con la formalizzazione di atto costitutivo e richiesta al Sindaco di avviare le procedure referendarie, sottoscritti da parte di ben 78 cittadini elettori, e la notificazione al Sig. Sindaco della richiesta "di attivare le procedure" referendarie completa di ogni altro onere richiesto dalle norme statutarie e regolamentari citate in data 14/08/2024 (pec allegata).

- Sul punto è evidente che lo Statuto ed il Regolamento non lasciano al Sindaco nessun margine di discrezionalità politica ("convoca entro 15 giorni la Commissione") ma disciplinano modalità e termini delle operazioni referendarie demandando esclusivamente alla Commissione per i referendum ogni valutazione sul merito dei quesiti referendari e sulla regolarità e perfezionamento del relativo procedimento amministrativo.

Ed infatti l'organo politico sottoposto a controllo da parte dei cittadini non può disporre di un diritto di veto riguardo la richiesta di controllo ma deve necessariamente applicare le procedure previste e demandare all'organo tecnico-politico (la Commissione) ogni valutazione.

- Ebbene, nonostante la formale notificazione della richiesta di "avviare le procedure referendarie" (allegato) e di ben 2 missive depositate agli atti del Comune di Maiori (allegate), <u>a</u> tutt'oggi il Sindaco non ha ancora avviato le procedure per la nomina della Commissione né il Consiglio comunale ha nominato i due membri politici di sua competenza (un rappresentante della maggioranza ed un rappresentante delle opposizioni).
- <u>In altri termini il Sindaco ed i consiglieri di maggioranza, ancora oggi, hanno artatamente omesso gli atti di propria competenza imposti da Statuto e Regolamento, di nomina della Commissione per il referendum "previamente alla raccolta delle firme", impedendo di fatto l'esercizio di un diritto politico.</u>

Anzi, nessuna altra competenza è attribuita dalle norme in questa fase al Sindaco ed al Consiglio Comunale, giacché lo Statuto ed il Regolamento demandano ogni attività istruttoria alla Commissione nominata dal Sindaco.

- Pertanto, solo dopo la convocazione della Commissione le operazioni referendarie possono essere avviate e portare all'approvazione dei quesiti anche tramite "modifiche, integrazioni, perfezionamento del quesito per renderlo chiaro ed univoco" (entro 30 giorni), alla raccolta delle firme autenticate (entro 60 giorni) alla deliberazione (entro il 31/12) ed alla successiva indizione e svolgimento delle operazioni elettorali.
- La perentorietà dell'intero procedimento referendario e dei termini delle relative operazioni nonché lo stesso tenore della norma ("convoca entro 15 giorni") non inducono dubbi circa la natura di dovere giuridico (atto dovuto del Sindaco) di convocazione della Commissione per i referendum, anche previa convocazione del Consiglio comunale per la nomina dei membri di propria competenza.

Una conclusione <u>confermata dalla natura pubblicistica e di ordine pubblico delle norme in materia di procedimenti elettorali, dai principi generali e dalle norme in materia di partecipazione democratica, accesso e trasparenza nella gestione e controllo dell'azione amministrativa da parte della Comunità amministrata, unica titolare dei diritti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, della salute pubblica ed in generale della gestione del proprio territorio.</u>

Apparirebbe peraltro irragionevole gravare i cittadini di doveri giuridici e termini perentori entro cui assolvere i propri diritti di partecipazione democratica e controllo dell'operato della P.A. e non interpretare, in senso parimenti perentorio e doveroso, il termine e gli atti con cui il Sindaco (il soggetto pubblico la cui azione amministrativa è sottoposta a controllo dei cittadini) debba avviare il procedimento referendario.

Non fosse altro perché la natura dilatoria del termine e/o la natura facoltativa di tale atto (anzi vero e proprio dovere giuridico di natura pubblicistica) comporterebbe il blocco delle operazioni referendarie ed il rischio di non ottenere la delibera consiliare di indizione entro il termine stabilito

dal Regolamento.

- Tale omissione contrasta formalmente con le norme statutarie e regolamentari ed oltretutto appare più grave giacché rischia di impedire lo svolgimento del Referendum alla luce delle norme statutarie e regolamentari, in violazione con i principi generali e le norme nazionali e comunitarie in tema di istituti di partecipazione popolare ed open-government.
- <u>La mancata convocazione da parte del Sindaco della Commissione per Referendum –</u> nonostante la formale richiesta notificata e ben due lettere di sollecito allegati palesa una chiara volontà di omettere i propri doveri di ufficio con il rischio concreto di impedire la deliberazione delle operazioni referendarie entro il termine previsto dal Regolamento.
- Infatti, l'omessa approvazione della delibera consiliare entro il 31/01 impedirebbe di indire il referendum per il 2025.

E parimenti a norma di Statuto il referendum non potrebbe essere celebrato nel 2026 qualora coincidente con "operazioni elettorali regionali o comunali" e/o comunque entro i termini di conclusione delle operazioni di gare di appalto ancora oggi pendenti e non concluse ed in presenza – ad oggi – di progettazioni ancora non concluse né assentite dagli Enti competenti.

- <u>Un atteggiamento omissivo dilapidatorio delle Istituzioni rappresentate e degli Istituti di partecipazione popolare costituzionalmente protetti.</u>

* * *

NORMATIVA NAZIONALE E PRINCIPI GENERALI

L'ordinamento italiano presta una particolare attenzione alla partecipazione diretta del cittadino nella vita delle Istituzioni locali. Giova ricordare in proposito, che l'Italia ha fatto propri i principi della Carta Europea dell'autonomia locale a cui ha aderito sottoscrivendo la relativa convenzione, poi ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

L'articolo 3 della Carta, al comma 2, riconoscendo alle collettività locali il diritto di regolamentare ed amministrare, nell'ambito della legge, una parte importante di affari pubblici mediante Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti, ha precisato, altresì, che "detta disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge".

Gli istituti di partecipazione e gli organismi consultivi del cittadino trovano una loro concretizzazione nel T.U.O.E.L. n. 267/00 e, indipendentemente dalla dimensione demografica dell'ente, <u>fanno parte</u> del contenuto necessario e non meramente facoltativo dello statuto.

<u>Un rinvio allo statuto è previsto dal comma 3 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 267/00 in merito</u> <u>alla previsione di forme di consultazione della popolazione</u>, nonché alle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la

migliore tutela di interessi collettivi con la determinazione delle garanzie per il loro tempestivo esame. Rispetto alla normativa previgente è stata ampliata la valenza dell'istituto del referendum popolare, attualmente configurabile non più solo come consultivo (unica tipologia prevista nell'originale formulazione della legge n. 142 del 1990 e volta a consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale), ma anche come abrogativo (di provvedimenti a carattere generale degli organi istituzionali e burocratici dell'ente), propositivo (per approvare proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione o da altri soggetti), confermativo, di indirizzo e oppositivo-sospensivo. In tal senso, si è anche affermato che il potere statutario in materia resta ampio con riguardo all'oggetto del referendum, alla determinazione del numero dei partecipanti per la sua validità e alla possibilità di prevedere effetti consequenziali per l'amministrazione locale legati all'esito del referendum.

Nel caso di specie, l'art. 78 del Comune di Maiori prevede la possibilità di indire referendum abrogativi, propositivi o consultivi e deve essere attuato.

* * *

Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto Prof. Mario Civale, nella qualità di Coordinatore del Comitato dei promotori di Referendum comunali nel Comune di Maiori, con la presente

CONFERMA I VOTI

a S.E. Sig. Prefetto della Provincia di Salerno, al Difensore Civico Regionale ed al Segretario Comunale del Comune di Maiori – ciascuno secondo le rispettive competenze – anche in autotutela Volere <u>nominare Commissario ad acta in sostituzione del Sindaco p.t. che tutt'oggi ha dimostrato volontà di omettere i suoi doveri di ufficio con il rischio concreto di impedire l'assolvimento delle delibere di indizione del referendum entro il 31/01 previsto dal Regolamento - per il prosieguo delle attività amministrative previste dallo Statuto del Comune di Maiori e del Regolamento Comunale sui Referendum ai fini della nomina della Commissione per i referendum volta alla verifica dell'ammissibilità delle proposte referendarie ed all'approvazione dei quesiti anche tramite "modifiche, integrazioni, perfezionamento del quesito per renderlo chiaro ed univoco" nonché per lo svolgimento dei successivi atti amministrativi previsti dallo Statuto e dal Regolamento (presa d'atto operazioni Commissione per i referendum, convocazione Consiglio comunale, indizione referendum, convocazione comizi elettorali, promulgazione del risultato referendario, atti di ottemperanza ed ogni ulteriore atto demandati alla competenza del Sindaco</u>

Con ossequio

Prof. Mario Civale